

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione.IV, decisione 27 giugno 1896, Pres. BIANCHI P., Est.BARGONI; Breff. c. Comune di Serravalle d'Asti.

Maestro — Nomina d'ufficio — Conferma sessennale e a vita (L.19 aprile 1885 sugli stipendi e sulle nomine dei maestri, art.7).

La disposizione dell'art.7 della legge 19 aprile 1885, per cui un maestro elementare rimasto in carica un biennio senza essere licenziato s'intende confermato per un sessennio, e, compiuto questo con attestato di lodevole servizio, resta nominato a vita, non trova applicazione quando la prima nomina del maestro non avvenne per concorso, ma d'ufficio. (1)

La Sezione, ecc. — Attesoché il più grave dei motivi del ricorso sia quello che consiste nell'accampare e sostenere la violazione dell'art.7 del testo unico di legge 19 aprile 1885, il quale dice: « Il maestro, che ottenne una nomina, deve compiere un biennio di prova in un medesimo Comune. Quando sei mesi prima dello spirare del biennio il maestro non fu licenziato, s'intenderà nominato per un sessennio. Compiuto questo sessennio, il maestro che avrà ottenuto dal Consiglio provinciale scolastico l'attestato di lodevole servizio, dietro le ispezioni fatte alle scuole e sentito il Consiglio comunale, sarà nominato a vita ». Ora, sta in fatto che la ricorrente ha ottenuto una nomina dal Consiglio provinciale scolastico in base all'art.160 del regolamento del 1888 dianzi citato; che l'ha ottenuta per un anno; che durante l'anno, ed anzi parecchi mesi prima del compimento di esso, ebbe la nomina dal Consiglio comunale e questa il Consiglio provinciale scolastico considerò come fatta per un biennio; che come tale la ritenne anche il Comune, il quale, più di sei mesi prima della fine del biennio, non solo non la licenziò, ma con apposita deliberazione consigliare la confermò per un sessennio; che questa conferma venne dal Consiglio provinciale scolastico approvata; che nell'ultimo anno del sessennio essa conseguì l'attestato di lodevole servizio, il quale le fu rilasciato in base a rapporto dell'Ispettore scolastico, che la dichiarò zelante nell'adempimento de' suoi doveri di scuola e tale da venire, in seguito a ripetute ispezioni, classificata fra le insegnanti segnalate per meriti didattici, e il quale non fu eccepito dal Consiglio comunale se non in quanto esso avrebbe portato seco gli effetti dell'art.167 del regolamento 16 febbraio 1888, cioè la stabilità della ricorrente, cui, non per alcun demerito di essa, ma per altre viste ed altri intendimenti, voleva preferire un maestro o sacerdote. Completamente adunque, per non dire ad esuberanza, si raccoglierebbero a favore della ricorrente le condizioni e i requisiti del citato art.7 del R. Decreto 19 aprile 1885, se si potesse accettare l'argomentazione ch'essa trae dal non essere in quell'articolo fatta distinzione alcuna fra nomina per concorso e nomina di ufficio. Ma invece è giocoforza osservare che la nomina per concorso e quella d'ufficio non sono due forme di nomina che corrano parallelamente e che una volta avvenute colla debita regolarità siano produttive degli stessi diritti. Nel concetto della legge, chiaramente espresso nell'art.6 dello stesso R. Decreto del 1885, la regola unica, fondamentale, inoppugnabile è che i maestri non altrimenti sono nominati che per concorso. Che questa regola soffra eccezione in taluni casi specificatamente determina ciò si comprende che debba avvenire, perché non si abbia nelle scuole a mancare in verun caso l'insegnante; ma l'eccezione, appunto perché tale, tale rimane e non può trarre seco gli effetti che accompagnano la regola. Ammessa pertanto, come non si può non ammettere, codesta regola sancita coll'art.6, le disposizioni dell'art 7 immediatamente successivo non si possono considerare che come riferibili a quella regola e costituenti un corollario di essa. Se il legislatore avesse voluto che queste disposizioni si riferissero anche alla eccezione, lo avrebbe detto; ma il dirlo sarebbe stato illogico e irrazionale, perché, concedendo alla eccezione gli stessi diritti attribuiti alla regola, non avrebbe fatto che togliere a questa

il suo principale valore. Del resto, che l'art.7 parlando di nomine non possa aver parlato che della nomina per concorso voluto dall'art.6, è stato già riconosciuto dal Consiglio di Stato in adunanza generale 11 luglio 1895 e stabilito altresì da una decisione 11 ottobre 1896 di questa IV Sezione;

Attesoché, dati i meriti della maestra Clarina Breff e il suo lungo e distinto insegnamento, non può non deplorarsi che il Comune di Serravalle d'Asti abbia creduto di esporla alla condizione eccezionale che fa la legge, alla quale soltanto può ispirarsi il giudizio di questo Collegio, salvo tener conto delle speciali circostanze del caso per la statuizione intorno alle spese.

Per questi motivi, rigetta, ecc.